



L'emendamento n. 3.4116, presentato dal Governo nella seduta del 15 dicembre u.s., che prevedeva ancora una volta l'aumento del contributo unificato dovuto per gli atti giudiziari, è stato dichiarato inammissibile durante l'iter di approvazione della legge di stabilità 2015. Quindi almeno nell'immediato, l'aumento del contributo unificato sembra scongiurato. Però comunque non mancano sorprese, infatti il comma 82 della legge di stabilità 2015 ha introdotto nell'art. 46 il comma 1-bis che impone a tutti (cittadini e imprese) il versamento delle spese di notifica per controversie di qualunque valore, comprese quelle al di sotto dei 1033 euro. Per tali cause restano quindi esenti soltanto i diritti di cancelleria pari a 27 euro. A pagarne le spese saranno le cause di modesto valore, e ciò renderà sempre meno conveniente il ricorso alla giustizia, ad esempio per le impugnazioni delle multe o per recuperare crediti di modesto valore. Di seguito il testo del comma 82:

82.

*All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio.*